

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 145}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANDÒ, ANIASI, FIANDROTTI, AMODEO, POTÌ, SUSI,
COLZI, FIORINO, ALAGNA, BARBALACE, LA GANGA**

Presentata il 14 luglio 1983

Norme per la regolamentazione e l'organizzazione del servizio di pubblico trasporto di persone con autovetture

ONOREVOLI COLLEGHI! — Già nelle precedenti legislature erano state presentate proposte di legge intese a risolvere legislativamente i molteplici problemi attinenti il servizio di pubblico trasporto di persone con autovetture da piazza, e noleggio.

Come da tutti si concorda, la vigente legislazione nella materia che si considera è del tutto inadeguata e frammentaria, per cui i comuni, che sono facoltizzati ad emanare regolamenti inerenti alla disciplina del servizio, hanno cercato di sopperire con una normativa spesse volte in contrasto tra comune e comune. Di qui la necessità per il Parlamento di approvare una legge-quadro sulla materia, anche per assicurare la certezza del

diritto agli istituti giuridici concernenti gli utenti ed i gestori del servizio.

Altro motivo di urgenza per l'approvazione di questa legge-quadro viene a noi offerto dall'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che all'articolo 85 trasferisce alle regioni le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei regolamenti comunitari relativi ai noleggi ed ai servizi di piazza; i principi sanciti dalla legge-quadro consentiranno alle regioni di porre in essere una normativa coordinata e uniforme in tutto il territorio nazionale.

Obiettivo primo dei proponenti è il miglioramento di un servizio che, anche se affidato a privati, è complementare del servizio pubblico collettivo per il trasporto

to di persone, ma non vengono trascurate le legittime aspettative dei lavoratori della categoria, tuttora non adeguatamente protetti da interventi di sicurezza sociale di carattere previdenziale e sanitario.

Sempre nell'ottica di un reale miglioramento di questo servizio, si è prestata particolare attenzione alla opportunità di prevedere anche servizi intercomunali, in considerazione dell'attuale fenomeno di espansione degli agglomerati urbani, del costituirsi di estese aree metropolitane, e della contestuale localizzazione in determinate zone di ospedali provinciali e regionali specializzati, di aeroporti, di centri universitari o di istituti superiori di cultura, il cui accesso dai vari comuni deve essere fortemente facilitato per gli utenti mediante il potenziamento della rete dei pubblici trasporti e delle autovetture da piazza.

Con la presente proposta di legge si è inteso anche favorire la creazione di cooperative di servizio, e di quelle di produzione e lavoro, con la previsione — tra l'altro — di incentivi e di particolari agevolazioni o benefici, quali, ad esempio, particolari contributi per autorimesse o altri servizi collettivi, contributi per il servizio radiotaxi, sempre nell'intento finalistico che il servizio venga svolto con la maggiore soddisfazione dell'utente.

Altro obiettivo della proposta di legge è quello di disincentivare il mezzo privato, privilegiando il servizio di pubblico trasporto di persone con autovetture da piazza; ciò contribuirà a scoraggiare il traffico privato particolarmente nei centri storici e a limitare, di conseguenza, consumi energetici che notoriamente aggravano la nostra crisi economica.

Ed ora qualche accenno all'articolato della proposta di legge-quadro.

L'articolo 1 fissa le competenze regionali e comunali, che si sostanziano per le regioni in funzioni di normazione e di programmazione, e per i comuni in funzioni

di concreta attuazione della normativa nazionale e regionale.

L'articolo 2 prevede la costituzione di consorzi artigiani e di cooperative di produzione e lavoro e gli accennati incentivi per il miglioramento del servizio e per assicurare alla categoria dei taxisti un adeguato trattamento previdenziale, assistenziale e pensionistico.

Si è inteso inoltre dare soluzione al problema della autorizzazione rilasciata in via provvisoria a cooperative di dipendenti che a seguito di cessazione della attività da parte dei titolari della autorizzazione stessa (spesso organizzazioni imprenditoriali) sarebbero rimasti disoccupati.

L'articolo 3 attiene alla trasferibilità dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di trasporto di persone con autovetture di piazza, con la tassativa elencazione dei casi e delle condizioni in cui essa è consentita. In sostanza si facilita l'abbandono del lavoro a chi raggiunge l'età pensionabile o è colpito da infermità, e si creano, in conseguenza, nuovi posti di lavoro.

Con l'articolo 4 si è inteso prevedere una rigorosa normativa in materia di sostituzione alla guida da parte di persone in possesso dei requisiti necessari per la guida di auto pubbliche da piazza previsti dalla legge vigente.

L'articolo 5, infine, prevede la delega al Governo per l'emanazione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, di uno o più decreti aventi valore di legge, tendenti alla concessione di facilitazioni fiscali per il credito e l'assicurazione.

Onorevoli colleghi! Nel dichiarare che nel corso del suo *iter* parlamentare, la proposta di legge si intende aperta ai contributi migliorativi che le forze politiche e democratiche vorranno offrire, i proponenti si augurano che essa possa essere con sollecitudine esaminata e approvata, interessando da vicino tutta la collettività.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Competenze regionali e comunali).

Le Regioni, sentiti i comuni in forza dei poteri ad essi spettanti, emanano norme intese a programmare il numero di vetture in circolazione nell'ambito del proprio territorio, fissando in particolare il numero massimo e minimo di autorizzazioni da concedere nell'ambito di ogni comune.

Le norme regionali possono consentire la concessione di autovetture abilitate a svolgere il servizio anche in più di un comune o in ambiti intercomunali, determinando l'area entro la quale può svolgersi il servizio stesso.

Le Regioni devono dettare norme aventi come obiettivo il miglior assolvimento del servizio da considerarsi ad ogni effetto come servizio di pubblico trasporto, in particolare in termini di comodità, frequenza e rapidità del trasporto. A tale scopo le Regioni dettano norme orientative cui devono attenersi i comuni nell'organizzazione del traffico cittadino (percorsi preferenziali) ed incentivi diretti a contenere i costi al fine di praticare tariffe che non gravino eccessivamente sulle persone trasportate.

I comuni nell'esercitare le funzioni di loro competenza, si attengono alle normative regionali ed agli indirizzi della presente legge-quadro.

ART. 2.

(Figura giuridica - Forme associate ed incentivi).

I titolari di licenza per il servizio pubblico di trasporto persone ai fini del li-

bero esercizio della propria attività, possono:

1) essere iscritti in qualità di artigiani all'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, che ne definisce con le sue norme l'impresa di trasporto persone;

2) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva;

3) associarsi in consorzio fra imprese artigiane.

Per coloro che si associano come previsto dal presente articolo, potranno essere previsti incentivi e particolari agevolazioni e benefici, quali ad esempio contributi per autorimesse o altri servizi collettivi, contributi per l'istituzione del servizio radio-taxi e radio-telefono o altri, anche in relazione alla opportunità che il servizio venga svolto con la maggiore soddisfazione dell'utente.

ART. 3.

(Condizioni per la trasferibilità dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di trasporto persone con autovetture da piazza).

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di trasporto di persone con autovettura da piazza può essere trasferita a persona diversa dal titolare, solo dopo che siano trascorsi cinque anni dalla data del rilascio, o prima nei seguenti casi:

a) sia sopravvenuta al titolare dell'autorizzazione, che svolga singolarmente la sua attività ovvero sia inquadrato in una cooperativa di servizio, infermità fisica o psichica tale da comportare il ritiro della patente di guida;

b) il titolare della licenza abbia superato il sessantesimo anno di età;

c) quando, morto il titolare, la vedova o i figli o parenti entro il terzo grado

o conviventi a carico, facciano domanda di subentrare nell'esercizio dell'autorizzazione, entro i novanta giorni successivi al decesso, oppure, non ritenendo di subentrare, facciano domanda di cederla ad altri.

Nel caso di gestione indiretta del servizio, l'assegnazione della licenza agli eredi può essere fatta a tempo determinato.

Coloro che si avvalgono delle facoltà previste dal presente articolo non possono ottenere, tramite bando, altra autorizzazione per l'esercizio del servizio di trasporto persone con autovetture.

ART. 4.

(Sostituzione alla guida).

I tassisti singoli titolari di autorizzazione o comunque appartenenti a cooperative di servizio di cui al numero 1 dell'articolo 2, possono essere sostituiti alla guida del loro taxi da persona in possesso dei requisiti necessari per la guida di auto pubbliche da piazza previsti dalle vigenti leggi, quando ricorrano le seguenti condizioni:

- 1) nel caso e per la durata di motivi di salute e inabilità permanente o temporanea;
- 2) per riposo settimanale di un giorno;
- 3) per chiamata alle armi;
- 4) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- 5) per sospensione o ritiro temporaneo o permanente della patente di guida;
- 6) nel caso che al titolare vengano attribuiti incarichi sindacali o incarichi pubblici elettivi a tempo pieno;
- 7) quando il titolare abbia compiuto il sessantesimo anno di età;

8) per richiesta di sospensione per un anno da parte di persona fisica titolare di licenza.

La sostituzione deve essere comunicata al sindaco che ha rilasciato la licenza con la indicazione del tipo di rapporto stabilito tra il titolare ed il sostituto (di dipendente con conseguenti oneri previdenziali o di gestore regolato dal contratto legalizzato).

Il sindaco può ritenere necessario sottoporre il sostituto ad un esame che dimostri la sua idoneità al servizio dal punto di vista della conoscenza della toponomastica della zona servita.

ART. 5.

Nell'attività di noleggio con conducente, esercitata a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico là dove esiste il servizio di taxi.

Le prenotazioni di trasporto per i servizi di autonoleggio da rimessa con conducente, devono essere effettuate presso le rispettive autorimesse.

I comuni in cui non esiste il servizio da piazza (taxi) hanno la facoltà di autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio da noleggio allo stazionamento su aree pubbliche a tal fine destinate.

È ammessa la sosta negli ambiti portuali e aeroportuali, purché in aree diverse e distinte da quelle previste per il servizio taxi, secondo modalità di servizio stabilite dalle autorità ed in pieno accordo con le organizzazioni sindacali di categoria rappresentanti i comparti del trasporto persone.

È fatto obbligo al servizio di noleggio di esporre ben visibile nel parabrezza anteriore un contrassegno uniforme su tutto il territorio nazionale, e a fianco della targa posteriore degli automezzi all'uopo

destinati, un'altra targa portante la dicitura « Servizio pubblico di noleggio da rimessa con conducente ».

ART. 6.

Il Ministro dei trasporti, sentita la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, emana, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, le norme che stabiliscono i criteri di una tariffa chilometrica minima e massima da applicare per i servizi di noleggio da rimessa con conducente per autovetture ed autobus.

ART. 7.

Il Ministro dei trasporti, sentita la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, emana, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, le norme tecniche idonee ad elevare il numero dei posti per le autovetture dagli attuali nove ad un massimo di quindici posti compreso il conducente.

ART. 8.

È consentito al servizio di trasporto pubblico di persone la circolazione nelle corsie preferenziali in tutte le città del territorio nazionale e le soste di breve durata nelle isole pedonali (zone blu, eccetera).

ART. 9.

È fatto divieto alle aziende pubbliche di trasporto persone di esercitare il servizio turistico in genere o gran turismo.

ART. 10.

(Condizioni per la trasferibilità dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di trasporto persone con autovetture da noleggio con conducente).

Le licenze possono essere trasferite solo dopo cinque anni dalla data del rilascio o prima nei seguenti casi:

- a) per sopravvenuta età pensionabile;
- b) per invalidità al lavoro;
- c) per ritiro o declassazione della patente;
- d) quando, morto il titolare, la vedova o figli o parenti entro il terzo grado facciano domanda di subentrare, oppure domanda di cederla ad altri entro 90 giorni dal decesso.

Coloro che si avvalgono della facoltà prevista dalla lettera d) del comma precedente non possono ottenere altra autorizzazione per l'esercizio del servizio di trasporto persone con autovetture, tramite pubblico bando.

ART. 11.

(Sostituzione alla guida).

I noleggiatori singoli titolari di autorizzazione o comunque appartenenti a cooperative di servizio di cui al numero 1 dell'articolo 2, possono essere sostituiti alla guida del loro automezzo da persone in possesso dei requisiti necessari per la guida di auto pubbliche da piazza previsti dalle vigenti leggi, quando ricorrano le seguenti condizioni:

- 1) conducenti che siano diretti dipendenti delle persone fisiche o giuridiche titolari delle licenze;
- 2) conducenti che abbiano stipulato regolare contratto di gestione o affittan-

za con le persone fisiche titolari di licenza singola, limitatamente ai seguenti casi:

- a) per sopravvenuta età pensionabile del titolare;
- b) per invalidità al lavoro del titolare;
- c) per ritiro o declassazione della patente di guida;
- d) per subentro nella titolarità della licenza della vedova del defunto titolare o degli eredi minori;
- e) per l'esercizio di incarichi nel settore specifico da parte di persone fisiche titolari di licenze;
- f) per richiesta di sospensiva per un anno da parte di persona fisica titolare di licenze;
- g) per richiesta di sostituzione senza motivazione, fino a cento giorni ogni anno;
- h) in caso di maternità.

La sostituzione deve essere comunicata al sindaco che ha rilasciato la licenza con la indicazione del tipo di rapporto stabilito tra il titolare ed il sostituto (dipendente con conseguenti oneri previdenziali o gestore in base a contratto stipulato ai sensi del numero 2 del comma precedente).

ART. 12.

(Delega al Governo per la concessione di facilitazioni fiscali per il credito e per l'assicurazione).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una commissione composta di dieci deputati e dieci senatori, con uno o più decreti aventi valore di legge, norme tendenti a:

- a) unificare le lettere a), b) e c), prima parte, del numero 2 della sezione B

della tabella B, allegata al regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, e successive modificazioni, portando il numero di litri a trattamento fiscale agevolato a 22 per ogni autovettura circolante e ricercando la copertura finanziaria in una ristrutturazione del tributo;

b) definire, per un criterio di uniformità di trattamento, la quota parziale di rimborso di imposta di fabbricazione ai titolari di autopubbliche azionate da carburante diverso dalla benzina;

c) fissare criteri di facilitazione per la concessione del credito agevolato per l'acquisto di autovetture onde consentire il rinnovo del parco macchine;

d) fissare tariffe preferenziali per la stipulazione di polizze di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi.